



La tutela sanitaria nello svolgimento dell'attività sportiva: profili normativi, la responsabilità civile e penale

Lodi, 29 settembre 2015

Avv. Luca Viola

Studio Legale Viola



L'iter normativo

- Art. 2 L. 1099/71 e relativi decreti di attuazione D.M. 18/2/1982 e circolari esplicative del Ministero della Sanità n. 7/1983 e n. 5004/1996;
 - L. 158/2012;
 - D.M. 24/4/13 "Decreto Balduzzi";
 - L. 98/13 di conversione al D.lgs. 69/13 "Cresci Italia" e relative circolari Ministeriali nn. 4608 e 4609 del 2013;
 - D.M. 8/8/14 "Decreto Lorenzin";
 - **Nota esplicativa del Ministero della Salute in merito al Decreto Lorenzin**
-

PROBLEMATICA IRRISOLTA

(ma con spiragli di miglioramento...)

Definizione sfuggente

Il criterio che differenzia gli obblighi per le attività amatoriali/ludico-motorie e quelle sportive non agonistiche desta (a dir poco) perplessità.



Tipologia di soggetto e non di attività

Facciamo un esempio

fare fitness in palestra, fare danza, andare in piscina,

Anche giocare a calcetto o a tennis con gli amici



È attività ludico-motoria/amatoriale se l'attività viene svolta al di fuori di ogni contesto di gare o competizioni promosse da società sportive, FSN, CONI etc

È attività sportiva vera e propria (agonistica o non agonistica) se praticate da soggetti tesserati che le svolgono presso società sportive affiliate alle rispettive Federazioni nazionali

Allora, per andare in palestra o a giocare a calcetto è necessario o no il certificato medico?

SI

Se il soggetto viene tesserato all'atto dell'iscrizione ad una FSN o DSA o EPS

In tal caso l'Impianto deve rilasciare al richiedente un modulo ove richiede il certificato medico ed è necessario produrre il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica.

SALVO eventuali innovazioni del CONI entro il 31/10

NO

Se al soggetto non è richiesto alcun tesseramento, la legge presume lo svolgimento soltanto di un'attività ludico-motoria

NB

La Giurisprudenza ricerca in ogni caso il requisito della "colpa" in caso di mancata richiesta di certificato **ed il Ministero "raccomanda" comunque di richiederlo**

Domanda

Appare evidente che il legislatore considera le responsabilità da un punto di vista soggettivo e non oggettivo

Ovvero, secondo voi, è maggiore lo sforzo ed il rischio cardiovascolare ?



Per soggetti ricompresi nel "*contesto CONI (FSN, EPS, DSA)*" ?



O per soggetti ricompresi in attività in "*un contesto extra CONI*" e/o in proprio?

Forse

Il legislatore avrebbe dovuto definire meglio il concetto di "attività sportive non agonistiche"

- (Balduzzi): "...è definita amatoriale l'attività LM. Praticata da":
 - "...soggetti non tesserati FSN, CONI, o Enti di promozione..."
 - "...non regolamentata da organismi sportivi..."
 - "...che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di organizzazioni o soggetti terzi...";
- (Lorenzin): "... si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti":
 - "...Alunni...", "...Giochi Sportivi Studenteschi..."
 - "...Coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, Società affiliate, FSN, Enti di Promozione che non siano atleti agonisti..."

Finalmente arriva qualche chiarimento

Il Ministero della Salute con nota esplicativa del 16/06/15, date le numerose richieste di chiarimenti, ha stabilito che:

Nell'ambito della attività non agonistica, il CONI provvederà, sentito il Ministero della salute, ad impartire, "auspicabilmente" entro il 31/10/15, idonee indicazioni alle FSN, DSA e EPS, affinché distinguano tra

- a) tesserati che svolgono attività sportive;
- b) tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;
- c) tesserati che non svolgono attività sportiva. Ciò al fine di limitare alla sola categoria sub. a) l'obbligo di certificazione sanitaria".

Possibile Soluzione?

Del. G.R. 1418/2013 Regione Emilia-Romagna:

*Le attività "NON sportive" sono da considerare ludico-motorie o amatoriali e, come tali, non assoggettate all'obbligo di certificazione medica preventiva, **"indipendentemente da chi le organizza o le pratica"**.*

Un'attività motoria può essere definita "sportiva" se viene praticata in modo sistematico e continuativo, secondo regole definite da discipline ricomprese all'interno di FSN, con il fine di far crescere le capacità fisiche e le abilità tecniche e per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con se stesso o con altri praticanti.

IL REGIME DELLE RESPONSABILITA'

Le responsabilità in caso di violazione della normativa sulle certificazioni mediche

- Responsabilità amministrativa
- Responsabilità civile
- Responsabilità penale

Le responsabilità amministrativa

Omissa richiesta, ricezione o
conservazione dei certificati medici



Art. 2 Legge 1099/71

Sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 51,65 a Euro 516,46

Le responsabilità civile

Le ASD, le SSD, le società cooperative dilettantistiche e tutte le realtà affiliate a FSN, DSA EPS riconosciuti dal CONI, ove

- non richiedano il certificato
- ovvero permettano l'attività sportiva in assenza di certificato
- o non lo conservino secondo la norme

saranno responsabili ex art. 2043 cod.civ. (*"qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"*) in caso di un evento lesivo/mortale.

Le Responsabilità Civile

- per essere addebitata necessità della compresenza dei seguenti elementi:
- Oggettivi
 - un comportamento commissivo o omissivo (se il soggetto ha il dovere giuridico di agire);
 - Da cui derivi un danno;
 - Esistenza di un nesso che collega “necessariamente” il fatto al danno (c.d. rapporto di causalità);
- Soggettivi
 - Esistenza del “dolo” ossia l’intenzione di provocare l’evento dannoso;
 - ovvero della “colpa” cioè un comportamento negligente, imprudente, imperito che provoca l’evento, indipendentemente dalla volontà di cagionarlo.

Differenze rilevanti

- Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute (ASDR) ex artt. 16 e ss. c.c., Società sportive dilettantistiche (SSD), Società cooperative sportive (SCS):
 - sono dotati di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale;
- Associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute ex artt. 36 e ss. c.c.:
 - non sono dotate di personalità giuridica e non godono di autonomia patrimoniale.

In tema di risarcimento del danno

Le ASDR, SSD, SCS e associazioni sportive dilettantistiche non dovranno rispondere nei limiti del loro patrimonio, data l'autonomia patrimoniale tra persona giuridica e associati/soci. Le associazioni sportive riconosciute risponderanno con il loro patrimonio, ma saranno solidalmente responsabili anche i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione ex art. 38 cod. civ.

Giurisprudenza

Cass. Civile, n. 1037/1969

- Sono responsabili in solido con l'associazione, coloro che dirigono l'attività svolta dall'associazione stessa quali suoi rappresentanti.
- Pertanto sono considerati responsabili tutti i dirigenti, amministratori e presidente.

Motivi: siccome non è facilmente individuabile chi agisce per l'associazione per questo si distingue tra:

- **responsabilità diretta** dell'associazione, se l'illecito è compiuto da un associato che ha agito legalmente per l'ente
- **responsabilità indiretta** se l'illecito è compiuto da un ausiliario (nell'esercizio delle incombenze a cui era adibito).

Giurisprudenza

Trib. Bergamo, n. 107/2015

- Responsabilità di una ASD per la morte di un socio durante una partita di calcio
- Il Tribunale ha considerato tale attività come "agonistica" (??):
"...non potendosi non ritenersi agonistico un torneo sportivo fondato sulla gara e sulla competizione tra i partecipanti...";
- La ASD ha richiesto i certificati ma il socio non lo ha portato;
- Evento morte durante la partita;
- Responsabilità civile per la ASD e quindi per il Presidente;

MA

- La ASD era affiliata con un Ente di Promozione Sportiva;
- Godeva dell'Assicurazione convenzionata con l'Ente;
- Chiamata in causa, ne risponde l'Assicurazione (circa 200K);

Quindi in caso di organizzazione di tornei

Federazioni, EPS, Associazioni sportive possono organizzare tornei/eventi e diventano responsabili della richiesta e dell'acquisizione del certificato medico.

Se l'iscrizione avviene a cura dell'associazione a cui appartiene il soggetto il presidente di tale associazione deve fornire dichiarazione di aver acquistato i relativi certificati medici per l'attività richiesta e che tale certificato sia valido.

Se si tratta di iscrizioni individuali, l'organizzatore dovrà acquisire il certificato medico di ogni singolo iscritto al torneo/evento.

NB le dichiarazioni di esonero della responsabilità

Le dichiarazioni, volte ad escludere ogni eventuale responsabilità dell'ente in ordine ai danni che potrebbero occorrere, sono del tutto inefficaci, perché violano:

Art. 5 c.c. che vieta gli atti dispostivi del proprio corpo quando questi importino una diminuzione permanente dell'integrità fisica.

L'art. 1229 c.c. che sancisce la nullità delle clausole di esonero della responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, nonché per il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi di ordine pubblico.

La responsabilità penale

La responsabilità penale è PERSONALE

Qualora il certificato

non sia stato richiesto

o non venga presentato



e più in generale quando si verifichi un evento dannoso il Presidente dell'ASD o il rappresentante legale della SSD potrebbe rispondere del reato di cui all'art. 589 c.p. (6m/5a) per omicidio colposo in caso di morte, o all'art. 590 c.p. per lesioni personali colpose (fino a 3m e multa fino a 309).

La responsabilità del medico

Qualora il medico certificatore

colposamente

non diagnostichi una malattia che non permetterebbe l'attività sportiva e si realizzi l'evento morte o lesione dell'atleta,



risponderà anch'egli penalmente dei reati 589 c.p. o 590 c.p., e dovrà risarcire il danno subito.

In Sintesi

- Sia che si sia affiliati CONI o FSN o EPS è sempre meglio richiedere il Certificato Sportivo non agonistico;
 - E' fondamentale avere adeguate Assicurazioni per la Responsabilità Civile
 - E' importante avere medici convenzionati di cui fidarsi;
 - E' opportuno essere costantemente aggiornati sugli sviluppi Legislativi e Giurisprudenziali.
-

GRAZIE

PER LA VOSTRA ATTENZIONE



STUDIO LEGALE VIOLA

Via Luigi Anelli, n. 2

20122 – Milano

Tel. 0236746909

Fax 0236746838

luca.viola@studioviola.it
